COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

SETTORE SUAP E TUTELA DEL PAESAGGIO

AVVISO PUBBLICO «PER CHI RESISTE» PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FANO CHE ABBIANO REGISTRATO UNA FLESSIONE DEI RICAVI

SI RENDE NOTO CHE

In attuazione degli indirizzi approvati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 478 del 6 ottobre 2026, il Dirigente del Settore SUAP e Tutela del Paesaggio ha approvato, con determinazione n.1796 del 15/10/2026, il presente avviso pubblico «Per chi resiste», per la concessione di contributi straordinari una tantum a sostegno della continuità delle attività di commercio al dettaglio, artigianato e somministrazione di alimenti e bevande esercitate da micro, piccole e medie imprese già operanti nel territorio comunale di Fano che abbiano registrato una riduzione dei ricavi.

L'intervento, denominato «Per chi resiste», è rivolto alle micro, piccole e medie imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio, artigianato o somministrazione di alimenti e bevande nell'intero territorio comunale, anche al di fuori del centro storico, e che abbiano registrato una flessione dei ricavi almeno pari al 20 per cento nei periodi individuati dal presente avviso. La misura è finalizzata a preservare il tessuto economico cittadino, in considerazione della funzione economica, occupazionale e di servizio svolta dalle imprese di prossimità.

I contributi sono assegnati mediante procedura pubblica, nel rispetto della parità di trattamento tra gli operatori e del regime «de minimis», secondo i requisiti, i criteri e le modalità stabiliti nel presente avviso.

La selezione delle iniziative avviene secondo i criteri stabiliti dal presente avviso, in coerenza con gli obiettivi sopra indicati.

Art. 1 – Finalità e obiettivi

1. Il Comune di Fano promuove un intervento una tantum a sostegno delle micro, piccole e medie imprese commerciali al dettaglio, artigianali e di somministrazione operanti nel

territorio comunale che abbiano subito una significativa flessione dei ricavi nei periodi omogenei definiti dall'articolo 6.

2. L'intervento è finalizzato, in particolare, a:
 a) sostenere la continuità delle attività economiche locali;
 b) contrastare fenomeni di impoverimento e desertificazione commerciale;
 c) salvaguardare la presenza di attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio quali servizi di prossimità;
 d) sostenere la capacità delle imprese di mantenere i livelli occupazionali e la propria presenza sul territorio;
 e) favorire la permanenza e la competitività delle attività economiche.
3. Il contributo è concesso quale misura di sostegno economico alle imprese in relazione alla flessione dei ricavi registrata nel periodo di riferimento e non costituisce rimborso di specifiche spese sostenute.

Art. 2 – Dotazione finanziaria e utilizzo delle risorse

1. La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 200.000,00. Il contributo massimo per ciascun beneficiario è di euro 20.000,00.
2. Le risorse residue della presente linea, dopo il finanziamento integrale di tutte le domande ammesse, sono automaticamente destinate alla linea «Per chi investe», fino a concorrenza dei contributi spettanti ai soggetti ammessi e non finanziati o comunque non integralmente finanziati, secondo l'ordine della relativa graduatoria. Il trasferimento opera in attuazione della deliberazione di indirizzo, ferma restando l'adozione degli atti gestionali e contabili necessari. Specularmente, la dotazione del presente bando è incrementata dalle risorse residue dell'altra linea alle medesime condizioni.
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a garantire il finanziamento di tutte le domande ammesse, i contributi saranno assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria, nei limiti della dotazione finanziaria disponibile, secondo le modalità stabilite dal presente bando.
4. Le economie derivanti da rinunce, decadenze, revoche o rideterminazioni sono utilizzate anzitutto per finanziare le domande ammesse al presente bando, nel rispetto dell'ordine di assegnazione e della validità della graduatoria. Solo dopo il loro integrale finanziamento si applica il trasferimento automatico all'altra linea.
5. La concessione dei contributi è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie e non costituisce, per i soggetti richiedenti, un diritto automatico all'ottenimento del contributo nella misura richiesta.
6. La graduatoria rimane valida fino al 31 dicembre 2027. I soggetti ammessi e non finanziati o finanziati parzialmente conservano la posizione acquisita ai fini di eventuali successivi

rifinanziamenti. Le ulteriori risorse sono assegnate mediante scorrimento, senza nuova domanda, previa verifica dei requisiti richiesti al momento della concessione e del plafond «de minimis» disponibile. L'ammissione senza finanziamento non attribuisce il diritto a ricevere il contributo in assenza delle risorse necessarie.

Art. 3 – Soggetti beneficiari e tipologie di intervento ammissibili

1. Possono beneficiare dei contributi previsti le micro, piccole e medie imprese, secondo i criteri forniti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, che esercitino le attività indicate nel presente articolo, aperte al pubblico, che alla data di presentazione della domanda possiedano i requisiti indicati nel presente avviso.
2. Sono ammessi alla partecipazione del presente bando:
 - le attività **commerciali al dettaglio**, così come definite dalla Sezione I della Legge regionale Marche 5 agosto 2021 n. 22 "Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche";
 - le **imprese artigiane** iscritte al Registro delle Imprese/Albo delle imprese artigiane, così come definite dalla Legge regionale 2 agosto 2021 n. 19 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano" e dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443 "Legge-quadro per l'artigianato";
 - i pubblici **esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande**, così come definite dal Titolo III dalla Legge regionale Marche 5 agosto 2021 n. 22 "Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche".
3. La presenza accessoria di un'attività non ammessa non determina automaticamente l'esclusione dell'intera iniziativa. L'ammissibilità è valutata con riferimento all'attività effettivamente esercitata nei locali oggetto della domanda, sulla base del progetto, dei titoli abilitativi e della documentazione presentata. Il solo codice ATECO non costituisce elemento sufficiente per determinare l'esclusione.
4. Ai fini dell'ammissione, la prevalenza delle attività escluse è valutata considerando congiuntamente:

 a) la destinazione e l'organizzazione degli spazi;

 b) l'assortimento dei prodotti e i servizi offerti al pubblico;

 c) le attrezzature e le risorse destinate alle diverse attività;

 d) la descrizione dell'offerta nell'insegna e nei materiali informativi o promozionali.

 Un'attività esclusa si considera accessoria quando integra un'attività ammissibile e non costituisce l'offerta principale dell'esercizio, come risultante dagli elementi sopra indicati.
5. Il richiedente descrive nella domanda le eventuali attività accessorie e documenta gli elementi necessari alla valutazione. Il Comune motiva l'esito della verifica sulla base della

documentazione acquisita. Il solo codice ATECO o l'indicazione dell'attività prevalente nel Registro delle imprese non sono sufficienti a determinare l'ammissione o l'esclusione.

Art. 4 – Ambito territoriale

1. Sono ammesse le attività esercitate in unità locali situate nell'intero territorio del Comune di Fano.

Art. 5 – Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Possono presentare domanda le imprese che alla data di presentazione della domanda risultino in possesso dei seguenti requisiti:
 - sede operativa o unità locale nel territorio comunale;
 - aver esercitato l'attività per l'intera durata di entrambi i periodi omogenei scelti ai sensi dell'articolo 6 e risultare tuttora operative; non sono previsti riproporzionamenti o eccezioni per attività avviate nel corso dei periodi di confronto;
 - avere registrato una flessione dei ricavi almeno pari al 20% nel periodo 1° gennaio – 30 settembre 2026 rispetto al periodo 1° gennaio – 30 settembre 2025 oppure almeno pari al 20% nell'intero anno 2025 rispetto all'intero anno 2024.
2. Ai fini dell'ammissione al contributo, l'impresa richiedente deve possedere i seguenti requisiti. I requisiti che, secondo la normativa applicabile, riguardano il titolare, il legale rappresentante, gli amministratori o altri soggetti rilevanti devono sussistere anche in capo ai medesimi, ciascuno per quanto di competenza:
 a) essere regolarmente costituita e iscritta, ove previsto, al Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, con posizione attiva;
 b) possedere tutti i requisiti necessari al suo legittimo esercizio, comprese le autorizzazioni, le iscrizioni e gli altri titoli abilitativi richiesti;
 c) non trovarsi in stato di liquidazione né essere sottoposta a liquidazione giudiziale, fallimento, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, fatte salve le ipotesi in cui la normativa vigente consenta l'accesso al contributo;
 d) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali, ove applicabili, fatte salve le fattispecie di regolarizzazione riconosciute dalla normativa vigente. Non costituiscono causa di esclusione le rateizzazioni regolarmente adempiute e le somme la cui riscossione sia sospesa da un provvedimento amministrativo o giurisdizionale;
 e) essere in regola con gli obblighi di pagamento nei confronti del Comune di Fano e delle società da esso partecipate, non presentando debiti o altre posizioni debitorie scadute e non regolarizzate, a qualsiasi titolo dovuti. Non costituiscono causa di esclusione le

rateizzazioni regolarmente adempiute e le somme la cui riscossione sia sospesa da un provvedimento amministrativo o giurisdizionale;

f) non trovarsi nelle condizioni che determinano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

g) non essere destinatari di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa vigente in materia di antimafia e non trovarsi nelle altre condizioni di esclusione stabilite dal presente avviso e dalla normativa applicabile;

h) non incorrere nelle cause ostative previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, comprese quelle relative alle condanne definitive dei legali rappresentanti o degli amministratori, alle sanzioni interdittive, alla delocalizzazione o cessazione dell'attività nei casi previsti dalla legge e all'inadempimento dell'obbligo assicurativo contro i danni catastrofali, ove applicabile al richiedente, secondo le decorrenze e le esenzioni vigenti.

6 I requisiti personali e l'assenza delle cause ostative devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

6. Sono esclusi dalla possibilità di presentare la domanda di ammissione al contributo:

a) i soggetti che non esercitino attività economica;

b) le imprese cessate alla data di presentazione;

c) le attività prive di una effettiva operatività nel territorio comunale.

Art. 6 – Determinazione della flessione dei ricavi

1. Ai fini del presente bando, la flessione dei ricavi è accertata, su scelta del richiedente, in alternativa secondo una delle seguenti due modalità:

- Modalità A (Confronto 2026/2025):
 - Ricavi 2026: somma dei fatturati conseguiti nel periodo 1° gennaio – 30 settembre 2026
 - Ricavi 2025: somma dei fatturati conseguiti nel periodo 1° gennaio – 30 settembre 2025
- Modalità B (Confronto annuale 2025/2024):
 - Ricavi 2025: fatturati relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.
 - Ricavi 2024: fatturati relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

2. La percentuale di flessione è calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Flessione \%} = [(\text{Ricavi 2025} - \text{Ricavi 2026}) / \text{Ricavi 2025}] \times 100$$

oppure

$$\text{Flessione \%} = [(\text{Ricavi 2024} - \text{Ricavi 2025}) / \text{Ricavi 2024}] \times 100$$

3. Sono ammesse al contributo esclusivamente le imprese per le quali la percentuale di flessione sia pari o superiore al 20%.
4. Qualora l'impresa operi in diverse unità locali, dovrà essere allegato un prospetto di separazione supportato da evidenze contabili verificabili; non è sufficiente una ripartizione forfettaria priva di documentazione.
5. Qualora nell'unità locale oggetto della domanda siano esercitate anche attività accessorie non ammesse ai sensi dell'articolo 3, il fatturato rilevante ai fini del presente avviso è determinato considerando esclusivamente quello riferibile alle attività ammesse, con esclusione di quello derivante dalle attività accessorie non ammesse.
6. Il Comune potrà richiedere ulteriore documentazione contabile o fiscale per verificare la correttezza dei dati dichiarati.
7. Il valore del periodo iniziale utilizzato come denominatore deve essere maggiore di zero. Le percentuali sono calcolate senza arrotondamenti intermedi; in graduatoria sono confrontati i valori di calcolo e gli importi monetari sono arrotondati ai centesimi. La scelta della modalità è indicata nella domanda (modalità A o modalità B) e non può essere cambiata dopo la scadenza per ottenere un trattamento più favorevole.
8. Il Comune potrà effettuare controlli a campione e, ove necessario, acquisire informazioni presso le banche dati pubbliche accessibili.

Art. 7 – Documentazione economica

1. Il richiedente dovrà presentare un documento/prospetto sottoscritto dal titolare o legale rappresentante attestante:
 - fatturato relativo all'attività esercitata per i periodi di riferimento: periodo dal 01/01/2026 al 30/09/2026 e dal 01/01/2025 al 30/09/2025 oppure, in alternativa, per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025 e dal 01/01/2024 al 31/12/2024, così come riportati nella documentazione indicata al seguente comma e che andrà allegata alla domanda di partecipazione;
 - differenza nominale tra i due periodi;
 - percentuale di flessione.
2. Il richiedente deve allegare la documentazione necessaria per verificare i dati indicati, come liquidazioni periodiche IVA o dichiarazioni IVA di fine anno oppure, per i soggetti in regime fiscale che non preveda liquidazioni periodiche o dichiarazioni IVA, prospetto riepilogativo delle fatture emesse e dei corrispettivi certificati nei periodi oggetto di confronto sottoscritto da un professionista abilitato.
3. Il Comune potrà richiedere, in sede di controllo, copia delle fatture elettroniche, registri, riepiloghi dei corrispettivi, registri IVA, documentazione contabile o altra documentazione idonea a verificare la correttezza dei dati dichiarati.

Art. 8 – Natura del contributo e regime de minimis

1. Il contributo previsto dal presente Avviso costituisce un'agevolazione pubblica concessa nell'esercizio di un'attività di sostegno all'economia locale.
2. L'intervento è attuato, salvo diversa disposizione normativa applicabile, alla singola attività, nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti “de minimis”.
3. L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica che la concessione non comporti il superamento del predetto massimale e che siano rispettate tutte le condizioni previste dalla disciplina europea sugli aiuti “de minimis”.
4. L'aiuto si considera concesso al momento dell'adozione del provvedimento di concessione, indipendentemente dalla successiva data di erogazione, secondo quanto previsto dalla disciplina europea applicabile.

Art. 9 – Cumulo con altre agevolazioni

1. Non sono ammesse al contributo le iniziative che risultino già beneficiarie, per il medesimo intervento, di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre forme di agevolazione concessi da Amministrazioni pubbliche, enti pubblici o altri organismi pubblici o privati che gestiscano risorse pubbliche, qualora il relativo cumulo sia vietato dalla normativa applicabile o determini un doppio finanziamento-della medesima iniziativa.
2. Ai fini del presente Bando, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda:
 a) gli eventuali contributi, sovvenzioni, agevolazioni o altre forme di sostegno pubblico richiesti e/o ottenuti in relazione all'attività;
 b) l'eventuale regime di aiuto applicato agli interventi già finanziati.
3. Non saranno ammesse le domande relative a iniziative per le quali il richiedente abbia già ottenuto, alla data di presentazione della domanda, un contributo pubblico destinato alla medesima finalità (sostegno per flessione dei ricavi), indipendentemente dall'importo del contributo già concesso.
4. Resta fermo il rispetto della normativa europea, nazionale e regionale applicabile in materia di aiuti di Stato, regime “de minimis”, cumulo delle agevolazioni e divieto di doppio finanziamento.
5. Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L'Amministrazione Comunale procederà ai controlli previsti dalla normativa vigente sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla sussistenza dei requisiti dichiarati.
6. La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero la presentazione di dichiarazioni non veritiere o non conformi alla documentazione richiesta, comporta l'esclusione della domanda o, qualora il contributo sia già stato concesso, la revoca dello stesso, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10 - Partecipazione a entrambe le linee di intervento

1. È consentita la partecipazione della medesima impresa a entrambe le linee «Per chi investe» e «Per chi resiste», mediante distinte domande e nel rispetto dei requisiti previsti da ciascun avviso.
2. L'eventuale concessione di entrambi i contributi resta subordinata al rispetto della disciplina «de minimis» e delle relative regole di cumulo.

Art. 11 – Criteri per la formazione della graduatoria e importo del contributo

1. Il contributo massimo concedibile per ciascuna domanda è stabilito in € 20.000,00.
2. Il beneficiario che, tra tutti i soggetti ammessi, abbia registrato la maggiore percentuale di flessione dei ricavi costituisce il parametro massimo di riferimento.
3. Alla percentuale di flessione maggiore viene attribuito il contributo teorico massimo di € 20.000,00.
4. Il contributo teorico spettante a ciascun altro beneficiario è determinato mediante la seguente formula:

 $$CTi = € 20.000 \times (Fi / Fmax)$$

 dove:

 CTi = contributo teorico del beneficiario i-esimo;

 Fi = percentuale di flessione del beneficiario i-esimo;

 Fmax = maggiore percentuale di flessione rilevata tra tutti i beneficiari ammessi.

 Esempio: qualora la maggiore percentuale di flessione sia pari all'80%, il soggetto che presenta una flessione dell'80% avrà un contributo teorico pari a € 20.000.

 Un soggetto che presenti una flessione del 50% avrà: € 20.000 × (50 / 80)= € 12.500.
5. La graduatoria sarà formata secondo un ordine decrescente di percentuale di flessione dei ricavi.
6. Saranno collocati:
 - al primo posto, i soggetti con la maggiore percentuale di flessione;
 - successivamente, i soggetti con percentuali progressivamente inferiori;
 - all'ultimo posto, i soggetti con la minore percentuale di flessione comunque pari o superiore al 20%.
7. In caso di parità della percentuale di flessione, si applicherà, nell'ordine, il seguente criterio:
 a) maggiore perdita nominale di ricavi in valore assoluto;

b) in caso di ulteriore parità, maggiore anzianità di apertura dell'unità locale oggetto della domanda, determinata sulla base della data di inizio dell'attività presso la medesima unità locale risultante dal Registro delle imprese;

c) in caso di ulteriore parità, ordine cronologico di presentazione della domanda.

8. In nessun caso il contributo effettivamente erogato potrà essere superiore all'ammontare nominale della perdita di ricavi registrata dall'impresa nel periodo di confronto.

 Pertanto, il contributo effettivamente spettante sarà pari al minore importo tra:

 a) il contributo teorico determinato ai sensi del presente articolo;

 b) l'effettiva perdita nominale di ricavi:

 1. Modalità A (Confronto periodo di riferimento 2026/2025)

 P = R2025 – R2026

 oppure

 2. Modalità B (Confronto annuale 2025/2024)

 P = R2024 – R2025

 Esempio: un'impresa presenta una flessione del 50% e, in base alla riparametrazione, avrebbe diritto a un contributo teorico di € 12.500.

 Qualora la perdita nominale effettiva di ricavi sia pari a soli € 10.000, il contributo spettante sarà pari a € 10.000.

Art. 12 – Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al contributo dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso entro e non oltre il giorno **25 Novembre 2026**; farà fede la data e l'ora dell'avvenuta consegna della PEC.
2. Una medesima attività economica può presentare una distinta domanda di contributo per ciascuna unità locale per la quale richiede il contributo. Ai fini dell'ammissione al contributo e della determinazione del relativo importo, i requisiti di accesso e la riduzione del fatturato devono essere verificati con riferimento a ciascuna unità locale per la quale è presentata la domanda, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente avviso.
3. La domanda dovrà essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo comune.fano@emarche.it.
4. La domanda deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante dell'impresa.
5. In caso di sottoscrizione con firma autografa, deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.
6. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione ivi indicata.
7. Non saranno prese in considerazione le domande:

a) presentate oltre il termine stabilito;

b) presentate con modalità diverse da quelle previste;

c) prive della sottoscrizione;

d) contenenti dichiarazioni essenziali mancanti o non verificabili;

8. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate utilizzando la modulistica allegata al presente avviso.
9. Il Comune si riserva la facoltà di acquisire d'ufficio le informazioni e i documenti già disponibili presso pubbliche amministrazioni.
10. La mancata produzione della documentazione essenziale richiesta comporta l'inammissibilità della domanda, qualora la carenza non sia sanabile.

Art. 13 – Istruttoria e verifica dei requisiti

1. L'istruttoria delle domande è effettuata dal Settore SUAP del Comune di Fano.
2. L'ufficio verifica:
 - la completezza della domanda;
 - la sussistenza dei requisiti soggettivi;
 - la localizzazione dell'attività;
 - il rispetto della disciplina “de minimis”;
 - la regolarità contributiva, ove applicabile;
 - la documentazione prodotta ai fini dell'attribuzione dei punteggi.
3. Il Comune può richiedere chiarimenti e integrazioni di documenti, assegnando un termine di norma pari a dieci giorni per la presentazione degli stessi. Non sono consentite modifiche del progetto che incrementino il punteggio dopo la scadenza. La mancata documentazione di un requisito comporta esclusione.
4. Non sono sanabili le carenze relative a requisiti essenziali che dovevano sussistere alla data di presentazione della domanda.

Art. 14 – Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi

1. Al termine dell'istruttoria il Dirigente del Settore approva, con proprio provvedimento, l'elenco delle domande ammesse e la graduatoria dei beneficiari.
2. Il provvedimento individua i soggetti beneficiari dei contributi nei limiti della dotazione finanziaria di € 200.000,00.
3. La concessione del contributo è subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dalla disciplina sugli aiuti di Stato e “de minimis”.

4. Il provvedimento di concessione costituisce titolo per l'erogazione del contributo, fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti dal presente avviso.
5. L’assegnazione segue l’ordine della graduatoria fino a esaurimento delle risorse. L’ultima domanda finanziabile può ricevere la sola somma residua: il beneficiario conserva la posizione per l’eventuale integrazione. I soggetti non finanziati o parzialmente finanziati mantengono la posizione fino al 31 dicembre 2027. Ogni nuova concessione o integrazione richiede l’aggiornamento delle verifiche «de minimis».

Art. 15 – Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione, successivamente all'adozione del provvedimento di concessione e alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti, mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario indicato nella domanda.
2. L'erogazione è subordinata:
 a) alla conclusione positiva dell'istruttoria;
 b) alla verifica del possesso dei requisiti;
 c) alla verifica della regolarità contributiva, ove applicabile;
 d) agli adempimenti previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato;
 e) alla disponibilità delle risorse;
 f) all'assenza di cause ostative alla liquidazione.
3. Il Comune procede all'erogazione fatti salvi i tempi necessari per l'acquisizione di certificazioni, informazioni o verifiche da parte di altre amministrazioni.

Art. 16 – Obblighi dei beneficiari

1. Il beneficiario è tenuto:
 a) comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione relativa all'attività;
 b) a conservare la documentazione relativa alla domanda e al contributo ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa;
 c) a consentire i controlli e le verifiche previsti dal presente bando;
 d) a comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante ai fini del contributo;
 e) rispettare tutte le disposizioni previste dal presente Avviso e dalla normativa applicabile;
 f) non trasferire il contributo a terzi;
 g) comunicare eventuali ulteriori agevolazioni pubbliche ricevute che possano incidere sul rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

h) Il beneficiario è altresì tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della propria posizione ai fini degli aiuti “de minimis”.

Art. 17 – Revoca e recupero del contributo

1. Il contributo è revocato, in tutto o in parte, nei seguenti casi:
 a) dichiarazioni false o mendaci;
 b) mancato possesso dei requisiti previsti;
 c) mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Avviso;
 d) concessione del contributo sulla base di informazioni non veritiere;
 e) superamento del massimale “de minimis” o mancato rispetto delle condizioni previste dalla disciplina europea;
 f) mancata collaborazione ai controlli.
2. Il Comune dispone la revoca o la rideterminazione secondo la causa accertata, nel rispetto delle garanzie procedimentali della legge n. 241/1990. Sono fatti salvi i vincoli inderogabili del D.Lgs. n. 184/2025, ove applicabili.
3. Le somme da restituire dovranno essere versate entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca.

Art. 18 – Controlli

1. Il Comune si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sul permanere dei requisiti.
2. I controlli potranno essere effettuati anche attraverso:
 - consultazione del Registro delle Imprese;
 - verifica presso gli archivi comunali;
 - acquisizione di informazioni presso altre pubbliche amministrazioni;
 - sopralluoghi presso la sede dell'attività.

Art. 19 – Autodichiarazioni e responsabilità

1. Le informazioni richieste dal presente bando potranno essere rese mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
2. Il richiedente è responsabile della veridicità, completezza e correttezza dei dati dichiarati.

3. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi si applicano le conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, oltre alle ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

Art. 20 – Trasparenza e pubblicità

1. Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché mediante ogni ulteriore modalità ritenuta idonea a garantirne la massima diffusione.
2. La pubblicazione degli atti relativi alla concessione dei contributi avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali.
3. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di contributi sono soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa.

Art. 21 – Responsabile del procedimento e chiarimenti

1. Il Responsabile del procedimento è individuato nell'Ing. Laura Olivelli, Dirigente del Settore SUAP del Comune di Fano.
2. Eventuali richieste di chiarimento possono essere presentate entro il termine di 10 giorni antecedenti la scadenza del bando all'indirizzo PEC comune.fano@emarche.it specificando nell'oggetto "Richiesta chiarimenti - avviso pubblico Per chi resiste".
3. I chiarimenti non possono modificare requisiti, criteri o termini del bando.
4. Per informazioni è possibile rivolgersi a:

 Comune di Fano – Settore SUAP e Tutela del Paesaggio

 U.O. Commercio – Polizia Amministrativa

 Ing. Laura Olivelli – tel .0721/887503 – email : laura.olivelli@comune.fano.pu.it

 Dott. Tommaso Canestrari – tel. 0721/887507 email : tommaso.canestrari@comune.fano.pu.it

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti nell'ambito della presente procedura amministrativa saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 esclusivamente nell'ambito della presente procedura riferita all' "AVVISO PUBBLICO «PER CHI RESISTE» PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FANO CHE ABBIANO REGISTRATO UNA FLESSIONE DEI RICAVI".
2. Il Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) approvato dal Parlamento Europeo il 27.04.2016 ed entrato in vigore negli Stati membri in data 25.05.2018, contiene norme per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione Europea.

3. In attuazione della suddetta disciplina, il Comune di Fano, quale Titolare del trattamento dei dati, ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la Società Morolabs S.r.l. con sede legale in Piazza Michelangelo n. 11 – 60018 Montemarciano (AN) - Codice Fiscale e Partita Iva 02763650427 - mail dpo@comune.fano.pu.it - PEC morolabs@legalmail.it - referente Avv. Michele Centoscudi.

Art. 23 – Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso si applicano:
 - la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
 - il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
 - la normativa europea in materia di aiuti di Stato;
 - il Regolamento (UE) 2023/2831;
 - la normativa regionale della Regione Marche applicabile alle attività economiche interessate;
 - la L.R. Marche 5 agosto 2021, n. 22 e i relativi regolamenti attuativi, per quanto applicabili alla specifica tipologia di attività;
 - ogni altra disposizione normativa vigente in materia.
2. L'art. 12 della legge n. 241/1990 impone la predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici, requisito che il presente Avviso intende soddisfare.

Art. 24 – Disposizioni finali

1. La partecipazione al presente Avviso comporta l'accettazione integrale delle disposizioni in esso contenute.
2. Il Comune può modificare, prorogare, sospendere o revocare il bando con provvedimento motivato, nel rispetto della legge n. 241/1990 e delle posizioni giuridiche degli interessati. Le modifiche sono pubblicate con le stesse modalità del bando; se incidono sostanzialmente sulla partecipazione sono adeguati i termini per assicurare parità di trattamento.
3. L'erogazione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio comunale.
4. Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 25 – Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti adottati nell'ambito del presente procedimento è ammesso ricorso secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Resta ferma la possibilità di esercitare gli strumenti di tutela amministrativa previsti dalla legge n. 241/1990 e dalla normativa sul processo amministrativo.
3. Per quanto non diversamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni normative vigenti.

Il Dirigente
Settore SUAP e Tutela del Paesaggio
ing. Laura Olivelli

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005)